



Gentile  
Contribuente

**INFORMATIVA Imposta Municipale Propria  
"IMU" Anno 2012**

**A decorrere dal 1 Gennaio 2012** viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale;

L'imposta municipale propria **"IMU" sostituisce**, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili **"ICI"**.

- L'aliquota "IMU" per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40 per cento (4 per mille)

- L'aliquota "IMU" di base è pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille)

( da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, pertinenze)

**ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, può beneficiare delle agevolazioni per la prima casa a condizione che non ne possieda un'altra nello stesso comune.

**DETRAZIONI**

**200,00 €** (rapportate al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione).

-**Maggiorata di 50,00 € per ogni figlio**, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00 €).

Si precisa che nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa casa, le detrazioni dovranno essere divise in parti uguali e non per quote di proprietà.

**PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale della pertinenza va sommata con quella dell'abitazione principale.

**BASE IMPONIBILE**

La base imponibile rappresenta il valore delle seguenti categorie d'immobili:

- per i fabbricati la base imponibile costituita dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutata del 5% si ottiene applicando i seguenti moltiplicatori:
  - A (escluso A/10), C/2, C/6 E C/7 moltiplicatore 160,
  - B, C/3, C/4 E C/5 moltiplicatore 140,
  - A/10 e D/5 moltiplicatore 80,
  - D (escluso D/5) moltiplicatore 60,
  - C/1 moltiplicatore 55.
- per i fabbricati non iscritti in catasto, si può utilizzare la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona,
- per i fabbricati categoria "D" sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprenditori, la rendita presunta è determinata avendo riguardo ai valori contabili rettificati secondo i coefficienti ogni anno stabiliti con apposito decreto ministeriale,

3. per le aree edificabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione,
4. per i terreni agricoli la base imponibile è quella ottenuta applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola).

### ESENZIONI

L'art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011, rimandando anche all'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede alcuni casi di esenzione dall'IMU per alcune tipologie di immobili. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

I Fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti da imposta nei comuni montani con un'altezza sul livello del mare superiore ai 1000 mt.

Nel Comune di Azzone, che ricade totalmente in area montana, tutti i terreni agricoli sono esenti.

### RIDUZIONI

L'art. 8 del D.Lgs. 504/1992 prevede la riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che alleggerà idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000.

### DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni IMU vanno presentate entro 90 giorni dall'evento da denunciare ed hanno effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto il 1 gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO

**Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE** potrà essere effettuato:

- **in 2 rate** (prima rata di "1/2" entro 18 giugno – seconda rata a conguagli entro il 17 dicembre)
- **in 3 rate** (prima rata "1/3" entro il 18 giugno – seconda rata "1/3" entro 17 settembre - terza rata a conguaglio entro il 17 dicembre)

Il calcolo dell'imposta **"IMU per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento** (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. **Entro il 17 dicembre** dovrà poi essere effettuato **il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita.**

**Il pagamento "IMU" per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI , E PER LE AREE FABBRICABILI** dovrà essere effettuato:

- **in 2 rate** ( prima rata "1/2" entro il 18 giugno – seconda rata a conguaglio entro il 17 dicembre)

Il calcolo dell'imposta **"IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento** (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate.

**Entro il 17 dicembre** dovrà poi essere effettuato **il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita.**

### CALCOLO E PAGAMENTO "IMU"

**Il Calcolo "IMU" dovrà essere effettuato scorrendo la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati, ed effettuando il pagamento esclusivamente con modello F24 compilando la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI.**

**Il codice catastale del Comune di Azzone è A533.**

| CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24                                                                   |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| DESCRIZIONE                                                                                                         | CODICE TRIBUTO F24 |             |
|                                                                                                                     | COMUNE             | STATO       |
| IMU – imposta municipale propria su <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> – art.13, c.7. D.L. 201/2011 | <b>3912</b>        | -           |
| IMU – imposta municipale propria per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>                                    | <b>3913</b>        | -           |
| IMU – imposta municipale propria per <b>terreni</b>                                                                 | <b>3914</b>        | <b>3915</b> |
| IMU – imposta municipale propria per le <b>aree fabbricabili</b>                                                    | <b>3916</b>        | <b>3917</b> |
| IMU – imposta municipale propria per <b>altri fabbricati</b>                                                        | <b>3918</b>        | <b>3919</b> |